

Ma poi, usciti dalla scuola, si deve iniziare l'attività di attore vera e propria: ammesso che sia scritturato da qualcuno, l'attore percepisce una paga ridotta rispetto ai minimi dei professionisti, per i primi 100 giorni (senza la qualifica di una scuola, la paga minima si protrae per 200 giorni). Per gli attori diplomati alla Accademia di Roma invece i minimi di paga equivalgono già dall'inizio a quelli dei professionisti.

Un attore, logicamente, viene pagato anche per le prove: leggiamo sul Contratto Nazionale di lavoro per gli attori degli stabili e dei complessi primari di prosa, rivista e commedia musicale: «... la paga prove degli attori non è inferiore al 100% della paga minima, con un massimo di lire 25.000 per gli scritturati da teatri stabili e dalle cooperative, e di lire 16.000 (durata superiore a 120 giorni) e di lire 20.000 (durata inferiore a 120 giorni) per le compagnie private». Esistono però dei limiti ai periodi di prova, al di sotto dei quali la paga viene diminuita.

L'attore, come libero professionista, ha un contratto a termine, senza tredicesima e senza le ferie pagate.

È necessario, per potere lavorare nel campo, iscriversi all'Ufficio Collocamento Lavoratori Spettacolo (sezione speciale del Ministero del Lavoro): in Italia ce ne sono due, uno a Milano e uno a Roma. C'è poi l'E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori Spettacolo) a difesa dell'occupazione dell'attore teatrale.

Passiamo all'orario di lavoro: c'

a questo « lavoratore » ogni 6 giorni di attività è dato di diritto un giorno di riposo, durante il quale non gli possono essere richiesti né viaggi (spostamenti) né prove. Lo scritturato però non può allontanarsi dalla città o paese in cui sta lavorando, se non dietro consenso dell'impresa, né prestare la sua opera presso terzi. Se la compagnia teatrale si sposta, cambiando luogo di lavoro, l'attore in treno ha diritto alla 1ª classe (il viaggio è regolarmente pagato: però ogni ora di viaggio corrisponde a 40 minuti di lavoro pagato). E se il teatro deve chiudere per forza maggiore? L'attore non resta sul lastrico, non del tutto comunque, in quanto l'impresa è obbligata a dargli ugualmente un compenso non inferiore al minimo per 12 giorni.

E se l'attore protagonista si ammalava? Se è sostituibile con un altro del gruppo, gli viene dato un compenso minimo per un massimo di 3 giorni; se si rende necessario scritturare un altro attore, gli verrà data la paga del periodo prove per non più di 7 giorni.

È poi vietato partecipare ad altri spettacoli durante il periodo di scrittura, tranne che negli ultimi giorni, ma solo nella città dove opera la compagnia.

C'è anche la possibilità che l'attore venga licenziato: la causa prima è il ritardo sulla scena, tale da comportare la sospensione dello spettacolo. Ad esso si aggiungono le mancanze gravi previste dal regolamento di palcoscenico, e il caso che voglia « fare il furbo » dichiarandosi ammattato e i servizi ispettivi dell'E.N.P.A.L.S. non confermino.